MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE E IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 4

Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, per il personale dirigente della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, nonche' per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1 gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

Versione in vigore dal 27 settembre 1994, non più in vigore dal 27 novembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
Estremi	Decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-trattamento-economico-del-personale-552-1994/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it